

DPR n.137 del 7 agosto 2012

Art. 4 - Libera concorrenza e pubblicità informativa

1. E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni

regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio

professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve

violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una

violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.